

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) n. <NUMERO>

del <DATA>

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che prodotti, parti e pertinenze rispondano ai requisiti per la protezione ambientale dell'allegato 16 della convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (in prosieguo "convenzione di Chicago") così come risulta dai volumi I e II del 24 novembre 2005, fatte salve le loro appendici;
- (2) la convenzione di Chicago e i suoi allegati sono stati modificati con l'adozione del regolamento (CE) n. 216/2008;

(3) il regolamento (CE) n. 216/2008 deve essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3 del regolamento summenzionato;

(4) le misure disposte da tale regolamento sono in linea con il parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituita dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il primo paragrafo è sostituito da quanto segue:

'1. Prodotti, parti e pertinenze risponderanno ai requisiti per la protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago così come applicabile il <20 novembre 2008>, fatte salve le appendici dell'allegato 16.'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il <DATA>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, <DATA>

Per la Commissione
<NOME>
<FUNZIONE>

¹ GU L 79, 19.3.2008, pag. 1.